



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO
AMBIENTALE - VIA E VAS

UFFICIO SEGRETERIA



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Commissione Tecnica VIA - VAS

U.prot CTVA - 2011 - 0001803 del 16/05/2011

Pratica N.

Ref. Mittente:

**OGGETTO: Parere art. 9 DM 150/2007 Permessi di ricerca idrocarburi
"d492B.R-EL" Revisione Parere CTVA n. 526 del 16/09/2010 -
Proponente: Petroceltic Elsa s.r.l.**

Trasmissione parere n. 704 del 6 maggio 2011.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettera e) del DM n. GAB/DEC/150/2007, per le successive azioni di competenza, si trasmette copia conforme del parere relativo al procedimento in oggetto, approvato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS nella seduta plenaria del 6 maggio 2011.

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

(Avv. Sandro Campilongo)

All.:c.s.

Ufficio Mittente: MATT-CTVA-US-00
Funzionario responsabile: CTVA-US-08
CTVA-US-08_2011-0184.DOC



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali
E.prot DVA - 2011 - 0011679 del 16/05/2011

On.le Sig. Ministro
per il tramite del
Sig. Capo di Gabinetto
SEDE

Direzione Generale
per le Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Mariano Grillo
SEDE







MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

**COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL' IMPATTO
AMBIENTALE - VIA E VAS**

Parere n. 704 del 06.05.2011

Progetto:	Parere art. 9 DM 150/2007 Permesso di ricerca idrocarburi "d492B.R-EL" Revisione Parere CTVA n. 526 del 16/09/2010 
Proponente:	Petroceltic Elsa s.r.l. 

W. J. Hill

[Handwritten signatures and initials]

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL PAESAGGIO
Commissione Tecnica di Verifica
dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS
Il Segretario della Commissione

VISTO il parere n. 526 del 16/09/2010 della Commissione, con il quale esprimeva giudizio positivo di compatibilità ambientale, con prescrizioni relativo al "Permesso di ricerca idrocarburi d492 B.R.-EL" da realizzarsi al largo del Mar Adriatico" al largo delle coste abruzzesi;

VISTO che in data 11/08/2010 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 186, il D.Lgs n. 128/2010, dal titolo "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recanti norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18giugno 2009, n. 69". L'art. 2, comma 3 lettera h, di tale decreto introduce modifiche all'articolo 6 del D.lgs. n. 152/2006e s.m.i. ed in particolare aggiunge il comma 17 che dispone: "Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. Resta ferma l'efficacia dei titoli abilito già rilasciati alla stessa data. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239";

VISTA la nota DVA-2010-24760 del 18/10/2010 con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (d'ora in avanti Direzione) comunicava al Proponente che: "„ la scrivente, stante la normativa sopra richiamata, che si applica anche ai procedimenti in corso, non potrà che emanare un provvedimento negativo relativamente all'istanza presentata da codesta Società. Tanto si comunica ai sensi delle disposizioni dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 07/08/1990, che prevede che, nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione del provvedimento negativo, sia data comunicazione all'istante circa i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Pertanto, codesta Società potrà avvalersi della facoltà prevista dalle dette disposizioni di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/1990, ovvero presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa. Si precisa, nel caso codesta Società intenda produrre tali osservazioni, che le stesse dovranno essere inoltrate entro 10 giorni dalla data di ricevimento della presente inviata con raccomandata A/R.”;

PRESO ATTO che il Proponente, con nota del 29/10/2010, comunicava alla Direzione "l'intenzione di rideterminare il perimetro delle aree oggetto di talune istanze di permesso di ricerca";

VISTA la nota del 10/11/2010 con la quale il Proponente comunicava alla Direzione che. "...l'annunciata istanza di ripermimetrazione (e riduzione) dell'area sulla quale insiste l'istanza di Permesso di Ricerca "d 492 B.R.- EL" è stata presentata al Ministero dello Sviluppo Economico — DGRME il 9 novembre scorso. Come anticipato, la predetta istanza ... ridetermina il perimetro dell'area del Permesso di Ricerca "d 492 BR.- EL" in termini tali da scongiurare ogni possibile interferenza con le aree direttamente o indirettamente sottoposte a vincolo ai sensi dell'art. 6, comma 17, del D.Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato per effetto dell'approvazione del D.Lgs. 128/2010. Gli esiti dell'analisi cartografica condivisi con il Dicastero competente hanno infatti comprovato che l'area sottoposta al vincolo di cui al predetto art. 6, comma 17, è pari al solo 8,08% dell'area interessata dall'istanza di Permesso in oggetto. Pertanto, al fine di non compromettere la notevole attività preliminare e istruttoria già eseguita, anche alla luce del primario interesse alla sollecita e positiva definizione del procedimento, la scrivente Società ha formalizzato con la propria istanza di ripermimetrazione la formale rinuncia ad eseguire ogni tipo di attività sulla modesta porzione di mare ricadente nella zona inibita all'attività di ricerca di idrocarburi.”;

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 22503 del 25/11/2010 con la quale si *"ritiene la proposta di ripermimetrazione dell'area ammissibile"*, precisando che *"la nuova area proposta risulta allo stato in conformità ai disposti di cui al D.Lgs. 128/10"*;

VISTA la nota DVA-2011-00448 del 12/01/2011 con la quale la Direzione ha richiesto al Proponente di *"provvedere a dare avviso al pubblico, a mezzo stampa, del fatto che a seguito della ripermimetrazione l'area non interferisce più con quelle interdette di cui all'art. 6 comma 17 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i."*;

PRESO ATTO che il Proponente con nota del 03/02/2011, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione in data 03/02/2011 sui quotidiani *"La Repubblica Edizione Nazionale"* e *"Il Tempo di Abruzzo"*, relativo al fatto che *"a seguito della ripermimetrazione, l'area dell'istanza non interferisce più con quelle interdette all'art. 6 comma 17 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i."*;

CONSIDERATO che con nota DVA-2011-04408 del 24/02/2011 la Direzione ha richiesto alla Commissione se intendesse aggiornare il proprio parere n. 526 del 16/09/2010;

PRESO ATTO che il Ministero dello Sviluppo Economico ha affermato che *"la nuova area proposta risulta allo stato in conformità ai disposti di cui al D.Lgs. 128/10"*;

VALUTATO che la Commissione, a seguito della ripermimetrazione, ritiene di dover aggiornare il proprio parere n. 526 del 16/09/2010;

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

RITIENE

- a fronte della ripermimetrazione dell'area oggetto del permesso di ricerca idrocarburi di aggiornare il proprio parere n. 526 del 16/09/2010;
- che lo stesso parere debba essere integralmente sostituito dal seguente:

"VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Petroceltic Elsa S.r.l. in data 8 settembre 2009 concernente il progetto *"Permesso di ricerca idrocarburi d492 B.R.-EL"* da realizzarsi al largo del Mar Adriatico, al largo delle coste abruzzesi;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante *"Norme in materia ambientale"* così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

VISTO il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 concernente *"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"*;

VISTO il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"* e in particolare il comma 5 dell'art. 4, che dispone che *"Le procedure di VAS, VIA e AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento"*;

VISTO in particolare l'articolo 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare aggiunge il comma

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente *"Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248"* ed in particolare l'art.9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 *"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile"* ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS; e le modifiche ad esso apportate attraverso i decreti GAB/DEC/193/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/205/2008 del 02 luglio 2008;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTA la Relazione Istruttoria;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 03 settembre 2009 sui quotidiani "Il Riformista" e "Il Tempo";

VISTA la documentazione esaminata che si compone dei seguenti elaborati:

- quadro di riferimento programmatico, quadro di riferimento progettuale, sintesi non tecnica e quadro di riferimento ambientale forniti dalla Petroceltic Elsa S.r.l. acquisiti al prot. n. DSA-2009-23754 del 10/09/2009;
- Mappa e Coordinate della nuova area dell'istanza di permesso "d492 B.R.-EL" acquisiti al prot. DVA-2010-29648 del 06/12/2010;

CONSIDERATO che il Proponente con nota del 10/11/2010 afferma che "considerato che il programma lavori relativo all'istanza di Permesso di Ricerca "d 492 BR.- EL" non risulta in alcun modo inciso dalla riduzione dell'area oggetto dell'istanza (atteso che le tecniche ivi considerate non presentano nessuna misura specificamente attinente alla zona medio tempore inibita all'attività di ricerca);

VISTO il parere, positivo con prescrizioni, del Ministero per i Beni e le attività Culturali, acquisito al prot. DVA-2010-5915 del 01/03/2010;

PRESO ATTO che

- la Direzione, con nota DVA-2011-04408 del 24/02/2011 ha richiesto "al Ministero per i Beni e le attività Culturali e alle Amministrazioni in indirizzo che hanno già espresso parere se intendano aggiornarlo e si sollecitano quelle che ancora non si fossero espresse a trasmettere sollecitamente le proprie determinazioni;;
- che non risulta pervenuto alla Commissione alcun aggiornamento del parere del Ministero per i Beni e le attività Culturali;

PRESO ATTO che non è pervenuto il parere della Regione Abruzzo;

VISTE e CONSIDERATE le osservazioni espresse ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 dai soggetti di seguito elencati:

N	Nota acquisita con prot n.	Ente / Soggetto osservatore
1	exDSA-2009-32980 del 04/12/2009	Sig. Lorenzo Luciano
2	exDSA-2009-33611 del 11/12/2009	Comune di Torino di Sangro
3	exDSA-2009-33064 del 04/12/2009	Associazione WWF - Zona Frentana e Costa Teatina
4	exDSA-2009-33574 del 11/12/2009	Sig.ra Maria R. D'Orsogna (osservazione trasmessa dal Sig. Fabio De Massis)
5	DVA-2010-00609 del 20/01/2010	Circolo di Rifondazione Comunista "Sante Petrocelli"

N	Nota acquisita con prot n.	Ente / Soggetto osservatore
6	DVA-2010-00011 del 13/01/2010	Associazione Musicale "La chitarra di Massimo"
7	DVA-2010-00391 del 18/01/2010	"Il Crampo" Società Sportiva Dilettantesca
8	DVA-2010-00397 del 18/01/2010	ASD Virus Frentana
9	DVA-2010-00302 del 15/01/2010	ASD Ciclopazzi
10	DVA-2010-00382 del 18/01/2010	Comune di Francavilla al Mare
11	DVA-2010-00485 del 18/01/2010	Dott. Donato Spoltore
12	exDSA-2009-33806 del 15/06/2009	Comune di Fossacesia
13	exDSA-2009-35130 del 31/12/2009	Associazione Vasto Water Team
14	DVA-2010-03103 del 09/02/2010	Federazione provinciale Verdi di Chieti
15	DVA-2010-03747 del 11/02/2010	Ing. Marco Agnifili (Assessore del Comune di Treglio)
16	DVA-2010-03037 del 08/02/2010	Associazione Culturale "Le Colonne di Ercole"
17	DVA-2010-05415 del 24/02/2010	Comitati cittadini per l'ambiente Sulmona
18	DVA-2010-04509 del 18/02/2010	Partito Democratico - Circolo di Ortona
19	DVA-2010-03875 del 12/02/2010	Sig.ra Libera Berghella
20	DVA-2010-03885 del 12/02/2010	Sig. Marcello Di Campi
21	DVA-2010-03895 del 12/02/2010	Comune di Francavilla al Mare
22	DVA-2010-04047 del 15/02/2010	Provincia di Chieti
23	exDSA-2009-33172 del 09/12/2009	Comune di Casalbordino
24	DVA-2010-03658 del 11/02/2010	Dott.a Libera Berghella
25	DVA-2010-03161 del 09/02/2010	Comune di Lanciano
26	exDSA-2009-33579 del 11/12/2009	Arch. Roberto Fedele
27	DVA-2010-03402 del 10/02/2010	Gruppo di Lavoro "Manichino d'Ottone Produzione Audiovisive"
28	DVA-2010-00702 del 20/01/2010	Comune di Roseto degli Abruzzi
29	DVA-2010-13136 del 21/05/2010	WWF sezione regionale Abruzzo

RIGUARDO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

VISTA la normativa italiana di riferimento esaminata nel SIA è la seguente:

- Legge 963/65, Zone marine di tutela biologica;
- Legge 41/82, Zone marine di ripopolamento;
- Legge 979/82, art.31, Zone marine a parco;
- Legge 394/91, Zone costiere facenti parte di aree naturali protette o soggette a misure di salvaguardia;
- ex Legge 1089/39, Zone archeologiche marine;

CONSIDERATO che :

- L'area non rientra in nessuna zona di tutela biologica
- L'area non ricade in zona marina protetta per il ripopolamento
- L'area non costituisce parco marino
- L'area non è parte di area naturale protetta e non è sottoposta a misure di salvaguardia.
- L'area non rientra nelle zone archeologiche marine tutelate dalla legge 1089/39;

PRESO ATTO che il permesso di ricerca in oggetto rientra nella Zona Economica Esclusiva Italiana;

RIGUARDO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE,

CONSIDERATO che l'area richiesta per il permesso di ricerca, così come ripерimetrata dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 22503 del 25/11/201, ricade nell'off-shore medio Adriatico, al largo delle coste abruzzesi, e occupa una superficie di 152,493 km quadrati. La profondità del mare va da un

minimo di 90 metri fino ad un massimo di 160 metri. Inoltre sempre il Ministero dello Sviluppo Economico dichiara che la nuova area proposta risulta allo stato in conformità ai disposti di cui all'art. 6 comma 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

PRESO ATTO che il Proponente ha previsto un programma dei lavori ripartito in tre distinte fasi e precisamente:

- **Prima fase** : studio geologico ed acquisto di linee sismiche già registrate negli anni passati;
- **Seconda fase** : dopo il reprocessing e l'interpretazione dei dati acquistati, sarà registrata una nuova campagna sismica 2D per un totale di circa 200 km, e successivamente una campagna 3D per un totale di circa 100 km²; la sorgente di energia da utilizzare sarà del tipo ad air-gun.;
- **Terza fase**: perforazione di un pozzo esplorativo. Qualora l'interpretazione sismica confermasse la presenza e l'economicità delle situazioni di interesse minerario individuate, verrà programmata la perforazione di un pozzo esplorativo, che spinto fino alla profondità di 4000m intende esplorare la potenzialità delle Formazioni della Maiolica e del Calcere Massiccio;

CONSIDERATO che con la presente istanza si procede al rilascio della compatibilità ambientale finalizzata alla sola prospezione geofisica (Fase 1 e 2), mentre si rinvia a nuova valutazione di impatto ambientale la escavazione del pozzo di prova quando esso sarà definito in tutti i particolari, a cominciare dalla sua stessa ubicazione (Fase 3);

VALUTATO che per entrambe le campagne relative alla seconda fase, ad oggi, non è possibile definire l'esatta ubicazione delle linee sismiche.

CONSIDERATO che

- l'area interessata dalle operazioni è quella che, al momento, è interamente coperta dal perimetro del permesso così come riperimetrato (cfr la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 22503 del 25/11/2010), in quanto solo dopo una prima valutazione il proponente potrà avere un quadro dettagliato su cui fare riferimento per portare a termine la futura esplorazione;
- la tipologia della nave utilizzata per rilievi sismici in acque profonde avrà le seguenti caratteristiche :
 - lunghezza: 70 – 90 m,
 - larghezza: 12 – 15 m,
 - pescaggio: 4 – 6 m,
 - stazza lorda: 2000 – 3000 GRT,
 - velocità: 5 – 7 nodi.
- Per i rilievi geofisici a riflessione, siano essi a normale o alta definizione, saranno utilizzati un sistema di radioposizionamento, una sorgente di energia e un sistema di registrazione;

PRESO ATTO che

- la prospezione geofisica verrà eseguita con una campagna sismica 2D di circa 200 km, seguita da una successiva 3D di circa 100 km², utilizzando come sorgente di energia il sistema Air-gun;
- il programma sismico previsto dal Proponente avrà una durata limitata nel tempo, essendo di circa 10 giorni per campagna, e verrà eseguito in un periodo tale da non costituire intralcio alla riproduzione delle specie ittiche e dei mammiferi marini nonché all'attività di pesca;

RIGUARDO AL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

CONSIDERATO che

- l'area oggetto dell'indagine si trova al largo della costa abruzzese, in un tratto di mare dove non sono presenti zone sottoposte a vincoli;
- la profondità dell'acqua varia da un minimo di 90 metri fino ad un massimo di 160 metri; il fondale, costituito da un fango limoso dello spessore di almeno 50 metri, presenta una morfologia omogenea digradante verso il mare aperto senza asperità di notevole rilievo;
- l'ambiente marino è quello tipico dell'Adriatico centro-settentrionale, con la presenza al fondo di due biocenosi tipiche dei fanghi terrigeni costieri e dei fanghi di mare aperto;

- la prospezione geofisica verrà eseguita con una campagna sismica 2D di circa 200 km, seguita da una successiva 3D di circa 100 km², utilizzando come sorgente di energia il sistema Air-gun;
- gli effetti prodotti da questa sorgente di energia sull'ecosistema marino sui fondali in oggetto possono considerarsi praticamente trascurabili in quanto il treno d'onde prodotto dall'Air-gun, che si trasmette in profondità con un decadimento di energia proporzionale al quadrato della distanza in maniera tale da non nuocere alla fauna bentonica;
- l'effetto sulle forme pelagiche è limitato a disturbi momentanei del comportamento dei pesci ed in misura più sensibile dei cetacei;
- il programma sismico avrà una durata limitata nel tempo (circa 10 giorni per campagna) e verrà eseguito in un periodo che non sia di intralcio alla riproduzione delle specie ittiche e dei mammiferi marini nonché all'attività di pesca;

CONSIDERATO E VALUTATO CHE

- Relativamente alla valutazione e mitigazione degli impatti ambientali della Fase I e della Fase 2:
 - l'air-gun come sorgente energizzante nelle prospezioni sismiche non presenta elementi di pericolosità;
 - gli array di air-gun sono in grado di dirigere l'energia preferenzialmente verso il fondo marino, così che l'onda acustica al di fuori dell'asse dell'array abbia valori inferiori a quelli prodotti sotto la sorgente e possa essere debolmente percepita dagli organismi posti fuori dall'asse stesso;
 - non emerge alcun dato diretto che colleghi esposizioni prolungate nel tempo alle perturbazioni acustiche generate dagli air-gun con tassi di mortalità rilevabili sulla fauna marina se non a distanze minime (<3 m) dalla sorgente sonora; le onde acustiche prodotte dagli air-gun non causano effetti distruttivi sugli organismi marini viventi, ma soltanto un'azione di disturbo circoscritta alla breve durata del rilievo che presuppone un recupero completo e rapido delle condizioni di pre-esposizione;
 - relativamente agli impatti sui mammiferi marini, i Mysticeti (balene) si allontanano quando il livello di potenza sonora ricevuto è intorno ai 150-180 dB; in ogni caso gli studi recenti sulle risposte comportamentali riscontrate nei mammiferi marini durante varie campagne di osservazione nel corso di indagini sismiche hanno prodotto risposte variabili e in alcuni casi contraddittorie;
 - il Proponente prevede di adottare le seguenti misure per mitigare gli impatti del rilevamento geofisico sull'ecosistema, con particolare riguardo ai mammiferi marini:
 - adozione del soft start per graduare intensità e frequenza delle onde acustiche generate dagli air-gun;
 - monitoraggio visivo della presenza di mammiferi marini e monitoraggio acustico attraverso l'utilizzo di un idrofono array, che consente di prevedere l'immediata interruzione delle attività viene effettuata quando i mammiferi si avvicinano fino a una distanza di 1000 m;;
 - programmazione delle attività in periodo tardo autunnale e invernale per evitare la concomitanza con i periodi di riproduzione e deposizione delle uova.
 - la durata delle operazioni sarà limitata a circa 10 giorni, con condizioni meteorologiche favorevoli;
 - pur non essendo possibile definire con precisione il numero e l'ubicazione dei transetti relativi all'eventuale campagna di acquisizione sismica, che sarà progettata solo a valle della rielaborazione dei dati esistenti, il Proponente intende sicuramente escludere dalle attività di prospezione:
 - le aree con batimetria inferiore ai 50 m (peraltro non previste nello studio di impatto ambientale);
 - le aree distanti meno di 3 miglia nautiche dalla linea di costa (peraltro non previste nello studio di impatto ambientale);
 - l'indagine geofisica si svolgerà nel rispetto della regolamentazione vigente in materia;
- che le attività oggetto del presente parere sono soltanto quelle corrispondenti alla Fase 1 e 2 del Programma di lavoro, come sopra esplicitata, considerato che per la Fase 3, perforazione di un pozzo esplorativo, dovrà essere attivato procedimento valutativo ex novo;

VALUTATO che gli impatti collegati all'attività esaminata sono da considerarsi minimi e comunque reversibili;

VALUTATO che le osservazioni presentate non appaiono ostative all'istanza in quanto non tengono in conto che, come detto, le attività oggetto del presente parere sono soltanto quelle corrispondenti alla Fase 1 e 2 del Programma di lavoro, come sopra esplicitata, considerato che per la Fase 3, perforazione di un pozzo esplorativo, dovrà essere attivato procedimento valutativo ex novo e per quanto sopra riportato nei quadri di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale.

**Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO
la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS
ESPRIME**

**parere positivo riguardo alla compatibilità ambientale del progetto:
Permesso di ricerca idrocarburi d492 BR-EL, così come ripеримetrato
esclusivamente per quanto attiene la ricerca sismica con tecnica di air gun, e rinvia a nuova valutazione
di impatto ambientale la escavazione del pozzo di prova quando esso sarà definito in tutti i particolari a
condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:**

1. *Propagazione delle onde acustiche: prima dell'inizio dei rilievi dovrà essere fornito dal Proponente un elaborato che riporti la valutazione della distanza di propagazione dell'onda acustica in funzione dell'energia utilizzata e del fondale marino;*
2. *Nel caso che, durante l'effettuazione dei rilievi dovessero essere rinvenuti sul fondo marino, resti o reperti di possibile rilevanza archeologica, dovrà essere immediatamente data comunicazione alla Sovrintendenza competente per i provvedimenti del caso;*
3. *Per l'esecuzione della prospezione sismica dovranno essere integralmente rispettate tutte le misure di prevenzione e mitigazione indicate nel Rapporto Ambientale e nelle integrazioni, gli standard di buona pratica e le procedure elaborate dal JNCC (Joint Nature Conservation Committee) che di norma sono seguite durante le prospezioni sismiche effettuate nelle acque di pertinenza del Regno Unito, oltre ad altre misure che vengono sinteticamente di seguito riportate:*
 - ◆ *presenza di osservatori a bordo: le attività di avvistamento dovranno essere condotte da almeno 2 (due) osservatori qualificati MMO (Marine Mammals Observer), esperti nel riconoscimento di cetacei ed appartenenti ad Enti accreditati (tra cui anche l'ICRAM); le tecniche di avvistamento dovranno essere sia di tipo visuale, con l'ausilio del binocolo, che di tipo acustico, mediante l'uso di idrofoni posizionati in maniera tale da consentire il rilevamento della presenza dei cetacei. Gli idrofoni dovranno essere posizionati sia sulla nave utilizzata per le ricerche sia su altri mezzi disposti in un congruo raggio dal punto di energizzazione (6 miglia marine);*
 - ◆ *adozione del soft start: l'intensità di lavoro degli air gun dovrà essere raggiunta gradualmente, partendo dal volume minore dei cannoni (circa 150 dB) e via via aggiungendo gli altri con una modalità di crescita di 5 dB ogni 5 minuti, in un tempo medio di almeno 20 minuti, durante i quali i cannoni stessi aumentano gradatamente la frequenza di sparo. Tale operazione sarà eseguita ogniqualvolta si interromperà la prospezione per più di 5 minuti;*
 - ◆ *zona di esclusione: gli spari non possono iniziare, o devono essere immediatamente sospesi, nel caso vengano segnalati (visualmente e/o mediante idrofoni) cetacei entro 1 miglio marino dagli arrays;*
 - ◆ *gli spari dovranno essere interrotti ad ogni fine linea;*
 - ◆ *azioni da condurre in caso di avvistamento e/o presenza di cetacei: nel caso di accertata presenza di mammiferi marini all'interno della zona di ricerca, l'inizio delle attività sarà posticipato fino all'allontanamento degli animali, attendendo almeno 30 minuti dall'ultimo avvistamento; nel caso gli animali siano segnalati nella fascia compresa tra 1 e 3 miglia marine sarà necessario effettuare un soft start prolungato (uso di un singolo air gun fino a quando non abbiano lasciato la zona); inoltre, durante i 30 minuti antecedenti l'inizio degli spari, è previsto che gli osservatori si accertino dell'assenza anche di singoli individui nelle aree viciniori;*
 - ◆ *minimizzazione della propagazione delle onde acustiche: dovrà essere utilizzato il minore volume praticabile per gli array, limitando il più possibile le onde ad alta frequenza e gli array dovranno essere configurati in modo da ridurre al minimo la propagazione orizzontale delle onde;*
4. *Al termine del programma di ricerca dovrà essere compilato un report, nel quale saranno riportati la data e la localizzazione precisa del survey, la tipologia e le specifiche degli air gun, il numero e il tipo di*

imbarcazioni impegnate, la registrazione di tutte le occorrenze di utilizzo dell'air-gun, inclusi il numero dei soft-start. Relativamente alle osservazioni dei mammiferi avvenute prima e durante la prospezione, dovranno essere indicate le modalità dell'avvistamento, le specie, il numero di individui, le coordinate, l'ora, le condizioni meteoclimatiche e le considerazioni degli osservatori a bordo. I rapporti dovranno essere trasmessi almeno al MATTM (Direzione per le Valutazioni Ambientali e Direzione Protezione Natura e del Mare), all'ISPRA; il formato dei dati dovrà essere sia cartaceo che elettronico, quest'ultimo compatibile con le specifiche pubblicate sul sito del MATTM;

5. In linea generale le operazioni di prospezione dovranno essere condotte senza interferire con i periodi di riproduzione di mammiferi marini, chelonidi, specie ittiche e crostacei, bentonici e/o stanziali e pelagici, la cui presenza - anche saltuaria - nell'area considerata sia accertata da letteratura scientifica esistente. In relazione a ciò si ritiene opportuna la predisposizione di una relazione da fornire all'osservatore di bordo e da trasmettere al MATTM, a conclusione dei lavori;
6. L'eventuale prosecuzione delle indagini nell'area in questione con metodi diversi da quelli autorizzati con il presente provvedimento dovrà essere assoggettata ad una nuova procedura secondo le norme in materia di VIA;
7. Tutti i costi connessi alle operazioni in oggetto, con inclusione anche di quanto relativo alle attività degli osservatori, saranno ad esclusivo carico del Proponente.

L'ottemperanza delle prescrizioni dovrà essere verificata dal MATTM."

Presidente Claudio De Rose

ASSENTE

Cons. Giuseppe Caruso
(Coordinatore Sottocommissione VAS)

Ing. Guido Monteforte Specchi
(Coordinatore Sottocommissione - VIA)

Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres
(Coordinatore Sottocommissione VIA
Speciale)

Avv. Sandro Campilongo (Segretario)

Prof. Saverio Altieri

Prof. Vittorio Amadio

Dott. Renzo Baldoni

Prof. Gian Mario Baruchello

Dott. Gualtiero Bellomo

Avv. Filippo Bernocchi

Ing. Stefano Bonino

Ing. Eugenio Bordonali

Dott. Gaetano Bordone

Dott. Andrea Borgia

Prof. Ezio Bussoletti

Ing. Rita Caroselli

Ing. Antonio Castelgrande

Arch. Laura Cobello

ASSENTE

ASSENTE

Prof. Carlo Collivignarelli

Dott. Siro Corezzi

Dott. Maurizio Croce

Prof.ssa Barbara Santa De Donno

Avv. Luca Di Raimondo

Dott. Cesare Donnhauser

Ing. Graziano Falappa

Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini

Prof. Antonio Grimaldi

Ing. Despoina Karniadaki

Dott. Andrea Lazzari

Arch. Sergio Lembo

Arch. Salvatore Lo Nardo

Arch. Bortolo Mainardi

Prof. Mario Manassero

Avv. Michele Mauceri

Ing. Arturo Luca Montanelli

Ing. Francesco Montemagno

Ing. Santi Muscarà

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

Avv. Rocco Panetta

Arch. Eleni Papaleludi Melis

Ing. Mauro Patti

Dott.ssa Francesca Federica Quercia

Dott. Vincenzo Ruggiero

Dott. Vincenzo Sacco

Avv. Xavier Santiapichi

Dott. Franco Secchieri

Arch. Francesca Soro

Ing. Roberto Viviani

ASSENTE

E. Papaleludi
Mauro Patti

Francesca Quercia

Vincenzo Ruggiero

Vincenzo Sacco

ASSENTE

Xavier Santiapichi
Franco Secchieri
Francesca Soro
Roberto Viviani

MINISTERO DELL'AMBIENTE
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Commissione Tecnica di Verifica
dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS
Il Segretario della Commissione

La presente copia fotostatica composta
di N° fogli è conforme al
suo originale.
Roma, li 16/05/2011